

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

Comitato pareri Pag. 1

GIUSTIZIA (IV):

Comitato pareri » 2

In sede referente » 3

In sede legislativa » 5

FINANZE E TESORO (VI):

Comitato pareri » 6

TRASPORTI (X):

In sede legislativa » 8

In sede consultiva » 9

AGRICOLTURA (XI):

In sede referente » 9

INDUSTRIA (XII):

In sede legislativa » 10

In sede referente » 11

CONVOCAZIONI:

Mercoledì 13 giugno 1973

Affari interni (II) Pag. 12

Finanze e tesoro (VI) » 13

Giovedì 14 giugno 1973

Affari interni (II) Pag. 13

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.*

Proposta di legge:

Senatori Rossi Doria ed altri: *Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici (Approvata dalla IX Commissione del Senato) (Parere alla XI Commissione) (2166).*

Il deputato Pazzaglia osserva preliminarmente che la proposta di legge, diretta a prorogare l'efficacia di talune norme della legge 8 agosto 1972, n. 462, dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, si pone in contrasto con l'articolo 136 della Costituzione, secondo cui la dichiarazione di illegittimità comporta che « la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione », e pertanto chiede che il provvedimento sia rimesso alla competenza della Commissione plenaria.

Il Presidente Bressani prende atto della richiesta avanzata e rinvia l'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Tantalo ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario (*Parere alla IV Commissione*) (518).

Il relatore Nucci riferisce favorevolmente sul nuovo testo della proposta di legge trasmesso dalla IV Commissione Giustizia in data 24 maggio, proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo che il deputato Caruso ha dichiarato di concordare con la proposta del relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Senatori Tambroni Armaroli ed altri: Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato (*Approvata dalla X Commissione del Senato*) (2195).

Il Presidente Bressani, in sostituzione del relatore Vecchiarelli, riferisce sulla proposta di legge sottolineando come la stessa miri a soddisfare esigenze funzionali e di economicità ed abbia finalità contingenti.

Il deputato Caruso concorda con il relatore, ma sottolinea l'esigenza di osservare, anche ad evitare che la decisione possa costituire precedente, che in materia di artigianato la competenza statale è ormai limitata esclusivamente a leggi di principio e di indirizzo e coordinamento.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole con l'osservazione formulata dal deputato Caruso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

GIUSTIZIA (IV)**Comitato pareri.**

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Proposta di legge:

Senatori Rossi Doria ed altri: Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (2166).

A seguito della relazione del Presidente Castelli e degli interventi dei deputati Stefanelli,

Assante e Lospinoso Severini, il Comitato esprime il seguente parere:

« La Commissione Giustizia rileva a maggioranza che suscitano dubbi di legittimità disposizioni recanti nuova proroga di norme dichiarate incostituzionali, ma ritiene unanimemente che nel caso di specie siffatta disciplina sia necessaria a causa del perdurare della *vacatio legis*, per cui nulla osta all'ulteriore iter della proposta di legge ».

Proposta di legge:

Ciccardini ed altri: Istituzione dell'albo nazionale degli installatori di impianti (*Parere alla XII Commissione*) (532).

Il Comitato prosegue l'esame iniziato nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore Assante, rilevato che le disposizioni comunitarie vigenti in materia non sembrano richiedere per la loro attuazione alcun provvedimento normativo, propone di esprimere parere contrario.

Su proposta del Presidente il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Ciccardini e Marzotto Caotorta: Sospensione della caccia (*Parere alla XI Commissione*) (256).

Il relatore riassume i termini delle questioni già prospettate nella seduta del 7 marzo scorso.

A seguito degli interventi dei deputati Stefanelli e del Presidente Castelli, il relatore propone di esprimere parere contrario, invitando la Commissione competente nel merito a richiedere il parere della I Commissione, al fine di chiarire se la materia spetti al legislatore statale o a quello regionale. Osserva inoltre che la proposta di legge reca norme prive di sanzione, non specifica quali siano gli animali nocivi di cui è consentita la caccia e crea una discriminazione ingiustificata tra i proprietari di riserve e gli altri cacciatori.

Il deputato Ciccardini afferma che la proposta di legge fa implicito riferimento, in ordine alle sanzioni ed all'individuazione degli animali nocivi, alle norme vigenti, e tende a disporre per un biennio la sospensione della caccia, in attesa che il legislatore affronti con la necessaria meditazione il problema, indubbiamente grave e complesso, della sopravvivenza della fauna selvatica.

Il deputato Stefanelli osserva che la Commissione competente nel merito dovrebbe richiedere il parere della Commissione affari costituzionali anche in ordine alla legittimità

della deroga prevista a favore della caccia in riserva.

Il Comitato dà quindi mandato al relatore Lospinoso Severini di predisporre uno schema di parere da sottoporre all'approvazione del Comitato in altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 10,50. —
Presidenza del Presidente ORONZO REALE. —
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Querci ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 526 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452);

Damico ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (489);

Del Pennino ed altri: Modifiche della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per gli addetti alle rivendite di periodici e libri (1351).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri il deputato Castelli ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge n. 452, assunta quale testo base:

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali, e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto o esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche, nel caso di semplice detenzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica quando l'esposizione riguarda parti della pubblicazione palesemente oscene o raccapriccianti.

Il sottosegretario Pennacchini precisa che, anche di fronte al nuovo testo formulato dal deputato Castelli, il Governo ritiene inopportuno che dalla sede referente si passi a quella legislativa, sottolineando la gravità delle conseguenze ricollegabili alla nuova normativa, la quale tra l'altro reca un'anomala deroga ad alcune disposizioni del codice penale. Né queste ultime possono ritenersi in contrasto col principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero, atteso che proprio nell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione si demanda al legislatore il compito di prevenire e reprimere le pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume. Il Governo si riserva tuttavia, nell'ipotesi in cui la Commissione concordasse una nuova formulazione idonea a salvaguardare tali esigenze, di rivedere il proprio parere contrario al trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Spagnoli presenta il seguente emendamento, nel quale vengono trasfusi gli emendamenti Spagnoli ed Accreman presentati nella seduta di ieri:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Non sono punibili, per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, che hanno, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto od esposto pubblicazioni ricevute da editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte ed immediatamente visibili al pubblico parti della pubblicazione evidentemente oscene. In tal caso, quando sia commesso il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale, la pena è della multa fino a lire trecentomila o della reclusione fino ad un anno ».

Il deputato Accreman si dichiara favorevole all'emendamento Spagnoli, rilevando che il provvedimento in esame non reca anomale deroghe al codice penale, bensì una causa di non punibilità, istituito questo largamente previsto nello stesso codice.

L'onorevole Maria Eletta Martini rileva che l'emendamento Spagnoli, mantenendo il riferimento all'articolo 14 della legge n. 47 del 1948, non appare rispondente all'esigenza di

assicurare una particolare tutela a favore dei minori.

Il deputato Castelli afferma che l'emendamento Spagnoli potrebbe riscuotere anche il consenso del gruppo democristiano ove venisse adeguatamente modificato, sia sopprimendo il riferimento all'articolo 14 della legge n. 47 del 1948, sia ristrutturando il secondo comma nel senso di differenziare dall'edicolante i negozi di vendita di pubblicazioni non periodiche dediti alla speculazione sulla stampa di carattere erotico.

Su proposta del deputato Castelli, alla quale aderisce il deputato Spagnoli, la seduta viene sospesa.

(La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12).

Il deputato Castelli dichiara di insistere sul proprio emendamento interamente sostitutivo, e presenta altresì i seguenti emendamenti all'emendamento Spagnoli:

Al primo comma, sostituire le parole: « e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » *con le parole:* « e dall'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Sopprimere il secondo comma;

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Nei casi in cui il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore o distributore di libri o stampa periodica si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire 400.000 ».

Il deputato Lospinoso Severini presenta il seguente emendamento all'emendamento Spagnoli:

Aggiungere al secondo comma le parole: « salvo che essi operino di concerto con gli editori ed i distributori al fine di diffondere la stampa pornografica ».

Il sottosegretario Pennacchini dichiara che il Governo ribadisce le preoccupazioni già espresse, e sottolinea l'assurdità giuridica della seconda parte del terzo comma dell'emendamento Spagnoli, recante una pena editale diversa, per lo stesso fatto, rispetto a quella prevista nell'articolo 528 del codice penale. Al riguardo occorrerebbe anzi richiedere un parere di costituzionalità alla I Commissione.

Il Presidente Reale osserva che il suddetto parere non appare necessario, ma che, insi-

stendo il rappresentante del Governo, si rimetterà alla decisione della Commissione.

Il sottosegretario Pennacchini non insiste, e conclude esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti; in ogni caso l'emendamento Spagnoli dovrebbe essere modificato con il subemendamento Castelli sostitutivo al primo comma.

Respinto l'emendamento Castelli interamente sostitutivo dell'articolo unico, la Commissione respinge anche l'emendamento Castelli al primo comma dell'emendamento Spagnoli.

Con l'astensione dei deputati Castelli, Maria Eletta Martini, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, Lospinoso Severini e Patriarca viene quindi approvato il primo comma dello emendamento Spagnoli.

Respinti i subemendamenti Castelli e Lospinoso Severini, la Commissione approva il secondo comma dell'emendamento Spagnoli, ed approva altresì la prima parte del terzo comma dell'emendamento Spagnoli.

Il rappresentante del Governo ribadisce il parere contrario alla seconda parte del terzo comma dell'emendamento Spagnoli, mentre il deputato Musotto dichiara che voterà a favore. Posta ai voti, anche la seconda parte del terzo comma dell'emendamento Spagnoli è approvata.

Il deputato Spagnoli propone di sopprimere, nel subemendamento Castelli aggiuntivo di un quarto comma, le parole « o distributore ». Con l'avviso contrario del Governo il subemendamento Castelli viene così modificato. Lo stesso subemendamento viene successivamente approvato, con l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

Il Presidente avverte quindi che il testo della Commissione, con riserva di ulteriore coordinamento, resta così formulato:

Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 18 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste che hanno, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto od esposto pubblicazioni ricevute da editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari e agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte ed immediatamente visibili al pubblico parti della pubblicazione evidentemente oscene. In tal caso, quando sia commesso il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale, la pena è della multa fino a lire trecentomila o della reclusione fino ad un anno.

Nei casi in cui il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o stampa periodica si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire quattrocentomila.

L'onorevole Maria Eletta Martini dichiara che il dibattito testè svoltosi ha vieppiù evidenziato la necessità di un sollecito esame della proposta di legge Ruffini ed altri n. 361, recante nuova disciplina in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni e modifica degli articoli 528 e 529 del codice penale.

Il deputato Reggiani dichiara che l'emendamento Castelli interamente sostitutivo dell'articolo unico costituiva la massima concessione possibile alla tesi, del tutto opinabile, di coloro che sostenevano l'impossibilità materiale dell'edicolante di svolgere la propria normale attività senza incorrere nei rigori della legge penale. Tale formulazione appariva idonea a soddisfare le esigenze della categoria e meritevole di essere discussa in sede legislativa; e su di essa il gruppo della democrazia cristiana avrebbe dovuto attestarsi, senza ricercare altre formule di compromesso. Conclude esprimendo il rammarico per il fatto che la magistratura eluda sistematicamente l'adempimento dei compiti ad essa affidati dalle vigenti disposizioni in materia.

La Commissione dà quindi mandato al deputato Spagnoli di stendere la relazione scritta per l'Assemblea, mentre il deputato Castelli si riserva di presentare una relazione di minoranza.

Il Presidente nomina il Comitato dei nove, che risulta così composto: Reale Oronzo, Presidente, Spagnoli, relatore per la maggioranza, Castelli, relatore di minoranza, Acerman, Baslini, Coccia, Lospinoso Severini, Macaluso Antonino, Martini Maria Eletta, Riccio Pietro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 12,40. —
Presidenza del Presidente ORONZO REALE. —
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Tantalo ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere e vice segretario (*Parere della I e della V Commissione*) (518);

(*Discussione e approvazione*).

Riferisce il deputato Castelli, in sostituzione del relatore Revelli, osservando che legittime preoccupazioni di ordine astratto devono cedere il passo alla constatazione che in concreto il provvedimento giova a sanare gravi carenze dell'organico dei cancellieri, derivanti dall'esodo dei dipendenti della carriera direttiva, e quindi risponde all'esigenza di agevolare il funzionamento degli uffici giudiziari, nell'interesse della collettività.

Il deputato Coccia concorda, rilevando che sarebbe opportuno ritardare l'esodo dei cancellieri.

Il deputato Musotto si associa alle considerazioni espresse dal deputato Coccia.

Il sottosegretario Pennacchini raccomanda l'approvazione del provvedimento, che soltanto parzialmente potrà colmare le lacune derivanti dall'esodo in corso. Il Governo si ripromette peraltro di realizzare con un decreto-legge ulteriori interventi tendenti a fronteggiare la grave situazione.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico:

« La facoltà prevista dall'articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, si intende estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 244 candidati risultati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968.

Il ministro di grazia e giustizia provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina degli idonei di detto concorso da inquadrare nel ruolo di concetto ordinario, con la qualifica di segretario e con decorrenza del decreto di nomina, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti risultanti disponibili nel termine predetto ».

In fine di seduta, il progetto di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Senatore Murmura: Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1921).

(*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Il relatore Patriarca illustra la portata della proposta di legge che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento vigente, intende escludere l'esecutività del provvedimento disciplinare avverso il quale sia proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Il deputato Spagnoli osserva che il progetto di legge riguarda il ricorso avverso un provvedimento già adottato in seconda istanza, sicché la sospensione dell'esecuzione potrebbe essere prevista come facoltà, ma non disposta per legge. Sarebbe altrimenti impossibile, prima della definitiva pronuncia della Cassazione, impedire lo svolgimento della professione a chi già in due distinte sedi sia stato riconosciuto responsabile delle più gravi violazioni delle regole professionali.

Il deputato Musotto concorda con il relatore, osservando che mentre una sempre più larga attuazione riscuote il principio di presunzione dell'innocenza dell'imputato, non è ammissibile operare in senso opposto nell'ambito del procedimento disciplinare.

Il deputato Accreman osserva che il parallelo va posto non tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ma tra quest'ultimo ed il procedimento amministrativo, sicché merita accoglimento la proposta del deputato Spagnoli.

Il deputato Castelli dichiara che il gruppo democristiano concorda con le osservazioni del deputato Accreman.

Il deputato Spagnoli presenta il seguente emendamento all'articolo unico della proposta di legge:

Sostituire le parole: « Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo » *con le seguenti:* « Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente ».

Il relatore Patriarca ed il sottosegretario Pennacchini accettano l'emendamento Spagnoli, che è approvato.

In fine di seduta la proposta di legge è votata nel suo complesso ed approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il deputato Coccia sollecita quindi l'esame del progetto di legge recante nuova disciplina processuale nelle controversie individuali di lavoro, nonché la proposta di legge Malagugini ed altri n. 1894, concernente gli spettacoli cinematografici.

Il deputato Castelli sollecita la trattazione della proposta di legge Ruffini ed altri n. 361, riguardante le pubblicazioni e gli spettacoli osceni.

Il sottosegretario Pennacchini sollecita l'esame della proposta di legge n. 2054, approvata dalla II Commissione del Senato, riguardante la dirigenza di alcuni uffici giudiziari di istruzione.

Il Presidente avverte che il progetto di legge riguardante le controversie di lavoro non è stato ancora deferito alle Commissioni competenti: ne solleciterà comunque l'iter. Prende atto delle altre richieste e propone quindi di dedicare la seduta del 13 giugno al seguito dell'esame del disegno di legge n. 864, recante delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, nonché alla discussione del disegno di legge n. 1614, riguardante la riforma del libro I del codice penale, e di dedicare la seduta del 14 giugno alla ulteriore trattazione dei medesimi provvedimenti, nonché alla discussione del disegno di legge n. 2002, concernente la nomina a magistrato di Cassazione.

La Commissione accoglie le proposte del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

FINANZE E TESORO (VI)**Comitato pareri.**

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente PANDOLFI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per

le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso ad Helsinki il 21 maggio 1971 (Parere alla III Commissione) (1983).

Su proposta del presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore iter del provvedimento.

Disegno di legge:

Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (Parere alla IV Commissione) (1791).

Dopo illustrazione del relatore Rende, ed interventi del deputato Giovannini (che lamenta sopravvivano balzelli in forma di diritti casuali, a causa degli scarsi mezzi a disposizione dell'Amministrazione della giustizia), del deputato Santagati (che reputa eccessivamente rigorose le norme contemplate all'articolo 5, punto 4, alinea 1° e 2°, e che ritiene opportuno, per l'articolo 3, che si studino congegni per la comunicazione immediata del dispositivo della sentenza); del Presidente Pandolfi che puntualizza per gli articoli 3, 4 e 12 la necessità di raccordi specifici con la normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere:

« La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza sugli articoli 3, 4 e 12 del disegno di legge, segnala alla Commissione di merito la necessità di raccordare le disposizioni precitate, tramite richiami specifici, a quelle dettate dal decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, relativo alla disciplina dell'imposta di bollo. Ciò al fine di evitare che si perduri nella produzione di norme collaterali proprio quando ci si trova agli inizi della prima fase di applicazione della riforma tributaria che ha per propri obiettivi la semplificazione e la chiarezza della normativa fiscale. Si suggerisce pertanto di trasformare gli articoli 3 e 4 redigendoli quali articoli aggiuntivi o modificativi degli articoli, modi di pagamento e note della tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Analogamente, per quanto concerne l'articolo 12 è necessario, e segnatamente per il primo comma, specificare la generica abrogazione delle « norme incompatibili » verificandone il riferimento al citato decreto presidenziale. Si segnala inoltre, per il secondo comma dell'articolo 12, l'opportunità di verificare quanto della materia in esso contemplata sia stata già recepita dal precitato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu-

mero 642, largamente semplificativo rispetto alle norme precedentemente in vigore ».

Proposta di legge:

Sboarina ed altri: Completamento dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante-canal di Brondolo e di Valle (Parere alla IX Commissione) (1810).

Il presidente Pandolfi, in sostituzione del relatore Postal, soffermatosi sull'articolo 7 del provvedimento, segnala, per il primo comma, l'esigenza di uno specifico raccordo con le norme della legge delega in materia di agevolazioni ed esenzioni e, per il secondo comma, l'improponibilità di esenzioni in materia di IVA a causa della particolare struttura del tributo.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, dichiara che il Governo è, in via di principio, contrario alle esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 7 della proposta di legge; in via subordinata ritiene almeno necessario ridurne la portata (onde equiparare i benefici a quelli previsti per altre costruzioni idroviarie), salvaguardando il regime che in materia di esenzioni ed agevolazioni è previsto dalla legge delega per la riforma tributaria.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere il seguente parere:

« La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza sull'articolo 7 della proposta di legge, osserva che ove la Commissione di merito ritenga di agevolare fiscalmente gli atti e contratti relativi alle opere pubbliche oggetto del provvedimento, è necessario sia equiparare la portata delle agevolazioni stesse a quelle vigenti per opere pubbliche similari, sia condizionarne l'applicazione alle norme dettate dall'articolo 9, punto 6, e dall'articolo 15 della legge delega per la riforma tributaria e comunque non estenderne i termini oltre il 31 dicembre 1974. Osserva inoltre che, data la particolare struttura dell'imposta sul valore aggiunto, radicalmente diversa dalla struttura della soppressa IGE, non risultano possibili esenzioni dal nuovo tributo. La Commissione suggerisce pertanto, ove la Commissione di merito ritenga opportuno contemplare norme fiscalmente agevolative, di adottare la seguente formulazione dell'articolo 7:

« Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal consorzio o società di enti pubblici di cui all'articolo 4 compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi,

gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi, sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.

Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti.

I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree espropriate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

Le suddette agevolazioni si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'articolo 9 e del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974 ».

Proposta di legge:

Cervone ed altri: Assistenza gratuita ai danneggiati da pubbliche calamità per le pratiche tendenti ad ottenere contributi per il ripristino dei fabbricati di abitazione (Parere alla IX Commissione) (1186).

Riferisce sul provvedimento, in sostituzione del relatore Serrentino, il presidente Pandolfi che dichiara di non individuare nel provvedimento stesso materia che rientri nella competenza della Commissione finanze e tesoro.

Il deputato Giovannini osserva che il contributo ad associazioni che aiutino gratuitamente i danneggiati nell'espletamento delle pratiche non può assumere la forma della decurtazione degli indennizzi spettanti ai danneggiati stessi. I contributi alle associazioni devono provenire da un fondo speciale, e, anche sotto forma di anticipo, essere commisurati alle pratiche effettivamente svolte.

La Commissione delibera quindi di comunicare alla Commissione di merito che la materia oggetto del provvedimento non rientra nell'ambito delle competenze della VI Commissione finanze e tesoro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAPELLA*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia e Valiante.

Disegno di legge:

Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Parere della XIII Commissione) (1532).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione degli articoli che vengono approvati con una serie di emendamenti proposti dal Governo e sui quali si dichiara favorevole il relatore Poli.

Sono, quindi, accolti i seguenti ordini del giorno:

« La X Commissione permanente della Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1532 concernente la riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 5, n. 6), a prevedere l'ammissione dei figli e degli orfani dei dipendenti in convitti, semiconvitti o istituti specializzati per minorati esclusivamente:

a) quando la permanenza in famiglia ne pregiudichi l'educazione o la salute;

b) quando il dipendente di sesso maschile vedovo o separato non abbia in famiglia persona che possa custodire i figli mentre è in servizio;

c) quando il figlio del dipendente o l'orfano fisicamente o psichicamente minorato abbia necessità di un ricovero in un istituto specializzato ».

0/1532/1/10 PICCINELLI, MAROCCO, MARZOTTO
CAOTORTA.

« La X Commissione permanente della Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1532 concernente la riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo

a concedere i sussidi e ogni altra prestazione prevista dal provvedimento agli orfani dei ferroviari almeno fino al compimento del 21° anno di età ».

0/1532/2/10 POLI, PICCINELLI, BAGHINO.

È accolto, poi, come raccomandazione il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione permanente trasporti,

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 1532 riguardante la riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo

ad avviare le necessarie iniziative tendenti a realizzare una seria riforma del sistema previdenziale, attraverso l'unificazione di tutti gli enti esistenti in un unico ente nazionale per tutte le categorie di lavoratori dipendenti, come premessa anche alla omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali ».

0/1532/3/10 CARRI, PANI, GUGLIELMINO, CERAVOLO.

Dopo dichiarazioni favorevoli dei deputati Carri, Piccinelli, Alessandrini, Poli, Mancini Antonio, Baghino e Guerrini, il provvedimento è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Disegno di legge:

Costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (Parere della V e della VI Commissione) (802).

(Discussione e rinvio).

Il deputato Merli riferisce favorevolmente sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto durante l'esame in sede referente.

Il deputato Fioriello precisa la posizione del gruppo comunista favorevole alla gestione unitaria, alla partecipazione degli enti locali alla gestione nonché alla soppressione degli appalti.

Il deputato Foscarini, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, sottolinea la necessità, evidenziata anche da risoluzioni di associazioni di categorie interessate, di un coordinamento di tutte le iniziative concernenti il settore dell'aviazione civile. In particolare, si pone il problema dell'assistenza al volo, gestita interamente dall'autorità militare, la quale non dimostra sufficiente disponibilità per le esigenze del traffico civile per cui è auspicabile che la soluzione di tale problema sia realizzata congiuntamente a quella del potenziamento delle infrastrutture di terra.

Si passa, quindi, alla discussione degli articoli.

Dopo l'approvazione dell'articolo 1 che prevede la gestione unitaria degli aeroporti « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino e di

Ciampino costituiti in sistema aeroportuale della capitale il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.05.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 13.05. — *Presidenza del Presidente CAPELLA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Valiante.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento dei lavori di sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (1588);

Lombardi Giovanni ed altri: Interventi per la prosecuzione delle opere per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po (2010);

Sboarina ed altri: Completamento della idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante-canal di Brondolo e di Valle (1810);

(Parere alla IX Commissione).

Il deputato Marzotto Caotorta, premesso che esistono molteplici provvedimenti rientranti nella competenza di più Commissioni, esprime perplessità sulla proposta avanzata ieri dal deputato Ceravolo, di esame a Commissioni riunite poiché ciò incide sulla funzionalità dei lavori delle Commissioni.

Il deputato Ceravolo rileva che il problema non è tanto quello della funzionalità dei lavori delle Commissioni quanto la sostanziale incidenza dei provvedimenti nel sistema generale dei trasporti tanto che potrebbe essere validamente ipotizzabile la rivendicazione di una competenza esclusiva.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.20.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 9.40. — *Presidenza del Presidente TRUZZI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alesi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il deputato Bardelli, in apertura di seduta, chiede che la Commissione sia convocata in sede legislativa in fine di mattinata o nel

pomeriggio per discutere la proposta di legge n. 2166 sulla proroga in materia di affitto di fondi rustici.

Dopo un intervento del deputato Sponziello che ribadisce l'opposizione del suo gruppo ad ogni ulteriore proroga, il Presidente informa la Commissione che in seno al Comitato pareri della I Commissione è stato chiesto che il provvedimento fosse esaminato dalla Commissione plenaria. Egli pertanto convocherà la Commissione alla ripresa dei lavori parlamentari per la discussione della proposta di legge n. 2166.

Disegno di legge:

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (Approvato dal Senato) (Parere della I e della V Commissione) (1919).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa di una parte del disegno di legge).

Il relatore Zurlo ricorda che il disegno di legge in esame riproduce un analogo provvedimento che nella passata legislatura non riuscì ad ottenere l'approvazione definitiva per l'anticipato scioglimento delle Camere. Dopo avere esposto il contenuto del disegno di legge ed avere indicato l'attività svolta dall'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania, osserva che quest'ultimo è impegnato in compiti di estrema importanza ai fini dell'apprestamento di alcune infrastrutture indispensabili per un miglioramento dell'attività agricola nei cui confronti l'irrigazione costituisce un fattore determinante di sviluppo. In tal senso va ricordato in particolare il piano generale di utilizzazione integrale delle acque preparato dall'Ente e che giustifica l'esigenza di dotare quest'ultimo di maggiori mezzi finanziari. Conclude osservando che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, e che pertanto si potrebbe stralciare le norme di carattere finanziario e chiedere per esse il trasferimento alla sede legislativa altrimenti impossibile data l'esistenza nel provvedimento di una delega al Governo.

Dopo brevi interventi del deputato Sponziello e del Sottosegretario Alesi, che dichiara il suo accordo sulla proposta del relatore tutti i gruppi unanimemente danno mandato al Presidente di chiedere il trasferimento alla sede legislativa delle norme di carattere finanziario.

Disegno e proposte di legge:

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978);

Zurlo ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868); (Parere della I e della V Commissione).

(Rinvio)

Su proposta del Presidente la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta poiché la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il suo parere sugli emendamenti proposti nel corso dell'ultima seduta della Commissione Agricoltura.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere della III e della V Commissione) (2032).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Balasso descrive gli importanti compiti svolti dal Comitato nazionale italiano della FAO dalla sua creazione e sottolinea la necessità di adeguare il contributo annuo dello Stato rivelatosi insufficiente. Propone che la Commissione chieda il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa. Il Sottosegretario Alesi si dichiara d'accordo al trasferimento in sede legislativa.

Tutti i gruppi esprimono unanime consenso al trasferimento del disegno di legge in sede legislativa e danno mandato al Presidente di rivolgere una richiesta in tal senso al Presidente della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973. ORE 10.15. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Industria, il commercio e l'artigianato, Tiberi.

Proposta di legge:

Minnocci ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (Ap-

provata dalla V Commissione del Senato) (Parere della II, della IV e della V Commissione) (1997).

(Rinvio della discussione).

Il Presidente Misasi propone un breve rinvio della discussione per consentire al relatore i necessari approfondimenti di taluni aspetti della proposta di legge.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Proposte di legge:

Senatore Tambroni Armaroli ed altri: Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato (Approvata dalla X Commissione del Senato) (Parere della I Commissione) (2195);

Laforgia ed altri: Determinazione della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato (1579).

(Discussione e approvazione con assorbimento).

Il Presidente Misasi, sostituendosi al relatore Matteini, dà anzitutto lettura del parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali e illustra poi brevemente le finalità della proposta di legge n. 2195 che tende a far coincidere le scadenze elettorali degli organi dell'artigianato con le elezioni delle mutue artigiane.

I deputati Niccoli e Aliverti: si dicono favorevoli, a nome dei rispettivi gruppi, all'approvazione del provvedimento auspicando nel contempo che sia presto presentato dal Governo il provvedimento di riforma della legge n. 860, sullo stato giuridico delle aziende artigiane.

Il Sottosegretario Tiberi assicura che lo schema di disegno di legge di riforma della legge n. 860 è stato già predisposto e presto sarà presentato al Consiglio dei ministri.

La Commissione procede quindi all'approvazione, a scrutinio segreto, dell'articolo unico di cui si compone la proposta di legge n. 2195.

La proposta di legge n. 1579 risulta pertanto assorbita.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Tiberi.

Proposta di legge:

Merloni ed altri: Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Approvata dalla X Commissione del Senato) (Parere della V e della VI Commissione) (2094).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del relatore Aliverti, la Commissione delibera un breve rinvio della discussione onde consentire ai gruppi di approfondire le questioni implicate dalla proposta di legge.

Disegno di legge:

Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (Approvato dalla X Commissione del Senato) (Parere della V e della VI Commissione) (1140).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Aliverti ricorda che il Comitato ristretto nominato per l'esame dei disegni e delle proposte di legge nn. 1140, 1288, 1266, 1578 e 795 riguardanti il credito al commercio aveva il duplice compito di esaminare l'opportunità della proroga e del rifinanziamento della legge n. 1016 attraverso il disegno di legge n. 1140 e di tentare la formulazione di un testo unificato di tutti gli altri provvedimenti riguardanti più specificamente il credito al commercio integrato. Nella sua seduta di ieri il Comitato ristretto si è trovato d'accordo sull'esigenza di prorogare i termini di validità della legge n. 1016 al 31 dicembre 1973 onde consentire l'utilizzo dei finanziamenti residui, lasciando però cadere le norme riguardanti il rifinanziamento del suddetto provvedimento. Sulla base di questo accordo, propone che la Commissione richieda la sede legislativa per il disegno di legge in esame.

Il deputato Milani, ribadita la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge, annuncia tuttavia il suo assenso alla proposta del relatore.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, con il consenso del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge in esame le sia assegnato in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 13 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2126) — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

— Relatore: Tantalo.

IN SEDE REFERENTE:

Seguito esame del disegno di legge:

Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1850) — (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Poli.

Seguito esame delle proposte di legge:

MATTARELLI ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);

CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699 (401);

ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

DE MICHELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Maggioni.

Esame della proposta di legge:

RAICICH ed altri: Riordinamento degli enti lirici e sinfonici e delle attività musicali (1642) — (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Tantalo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 13 giugno, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo (1840) — Relatore: Rende — (*Parere della III e della V Commissione*);

Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento (1571) — Relatore: Borghi — (*Parere della V Commissione*);

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa ad rifornimento idrico del comune medesimo (1931) — Relatore: Vincenzi — (*Parere della II, della III e della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

LUCCHESI: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra (471) — Relatore: Castellucci — (*Parere della II e della V Commissione*);

Senatori PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1242) — Relatore: Malfatti — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città. (1959) — Relatore: Vincenzi — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 14 giugno, ore 9,30.

Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia.

Audizione del dottor Omero Vaghi, Presidente della Federazione italiana sport invernali e del dottor Primo Nebiolo, Presidente della Federazione italiana di atletica leggera.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.